



PROVINCIA DI VENEZIA



SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 52226 / All. n. _____
Resp. procedimento: ing. Paolo Ossi

Venezia, 23 DIC. 2003

Oggetto: Comune di Venezia. SYNDIAL S.p.A. - San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini n. 1. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali denominato "CS23", situato presso lo stabilimento petrolchimico di Marghera-Venezia in Via della Chimica n. 5, a norma dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato il proprio decreto prot. n. 53309 del 25.9.2001 con il quale EniChem S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di depurazione denominato "CS23" situato presso lo stabilimento petrolchimico di Marghera-Venezia in Via della Chimica n. 5, sino alla data di approvazione, da parte dell'Autorità competente, del progetto di adeguamento presentato dalla stessa al Ministero per l'Ambiente, secondo le migliori tecnologie disponibili al fine di eliminare dallo scarico il mercurio ivi contenuto, e comunque sino a tutto il 31.12.2002;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1998 e i successivi decreti interministeriali, recanti norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia, che prevede per gli scarichi contenenti dieci sostanze "vietate", fra le quali è compreso il mercurio, che fosse presentato al Ministero per l'Ambiente, un progetto di adeguamento che prevedesse l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili al fine di eliminare dagli scarichi le sostanze inquinanti indicate nei decreti ministeriali stessi;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 31 dicembre 2001, n. 4014 con la quale è stato approvato il progetto presentato da EniChem S.p.A. - per l'adeguamento dell'impianto "CS23" ai valori-limite della Tabella A - Sezione 3 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 e per l'eliminazione dallo scarico delle dieci sostanze vietate di cui ai decreti interministeriali 23 aprile 1998 e 16 dicembre 1998 - e sono stati prorogati sino a tutto il 31.12.2003, per le acque di scarico dell'impianto citato i limiti di accettabilità meno restrittivi di cui alla colonna "laguna" della tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962;

Preso atto del parere 18 dicembre 2003, n. 3188 della Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente (C.T.R.A.), favorevole "alle variazioni gestionali proposte per l'ottimizzazione dell'unità di trattamento delle acque mercuriose ... e per l'invio delle acque reflue a SG31 ... conformemente alle prescrizioni di cui ai precedenti considerato", per l'adeguamento entro il febbraio del 2004 dell'impianto di depurazione denominato "CS23", e del relativo scarico, di cui è titolare SYNDIAL S.p.A. presso lo stabilimento petrolchimico di Marghera, alla tabella A - sezione 3 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999;

Visto l'articolo 3, comma 31 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 - recante norme sulla tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque - compete alla Regione del Veneto l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione con scarico all'interno della conterminazione lagunare, finalizzata al rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio;

Visto il combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive integrazioni e modifiche, secondo il quale compete alle province il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio/scarico per gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti, con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee, sul suolo o nel sottosuolo;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 recante norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che fa salva la legislazione speciale per Venezia e abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche e integrazioni recanti norme sulla gestione dei rifiuti;

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 82830 del 2.12.2002 con il quale è stata prorogata sino a tutto il 31.12.2003, per le motivazioni ivi contenute, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione in oggetto;

Vista la nota del 2.5.2003, recepita agli atti con prot. n. 38131 del 29.5.2003, con la quale EniChem S.p.A. ha comunicato il cambiamento della ragione sociale in SYNDIAL S.p.A.;

Vista la dichiarazione notarile del 30.4.2003 dello studio notarile e legale Andreottola - Cesati di Milano, con cui si certifica che è stata deliberato il cambiamento della ragione sociale come sopra indicato;

Vista la nota prot. DIR/AUT-155/03 del 23.6.2003, assunta in atti con prot. n. 47070 dell'8.7.2003, con la quale SYNDIAL S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio prot. n. 82830 del 2.12.2002;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalla Società in oggetto, conformemente all'analogo, emanando provvedimento della Giunta della Regione del Veneto per le acque di scarico contenenti le sostanze "vietate" di cui alla sezione 3 della tabella A allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 e, in particolare, in attesa del futuro allacciamento degli scarichi alle condotte afferenti all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Fusina;

Accertato che il presente provvedimento non è sottoposto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.);

Considerato che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

- Art. 1 - SYNDIAL S.p.A. - avente sede legale in Piazza Boldrini n. 1 a San Donato Milanese (MI) - è autorizzata, sino al 31.12.2007, all'esercizio dell'impianto di depurazione, denominato "CS23", situato presso lo stabilimento petrolchimico di Marghera-Venezia in Via della Chimica n. 5, a norma dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni.
- Art. 2 - Possono essere trattate presso l'impianto anche le acque provenienti dal sistema di abbattimento ad acqua demineralizzata, posta a monte dell'ulteriore sistema di purificazione/filtrazione a carboni attivi dell'idrogeno, derivanti dal ciclo produttivo del toluendisocianato, di proprietà della società Dow Poliuretani Italia S.r.l.
- Art. 3 - L'autorizzazione all'esercizio di cui all'Art. 1 non costituisce anche autorizzazione allo scarico, per la quale è competente il Magistrato alle Acque di Venezia, ma è sostanziale, secondo quanto prescritto con il parere 18 dicembre 2003, n. 3188 della Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente (C.T.R.A.), per il rispetto da parte delle acque di scarico dell'impianto in oggetto dei valori-limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- Art. 4 - Il deposito temporaneo delle quarziti esauste e dei fanghi di supero, dovrà avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli sia per l'incolumità degli addetti e della popolazione, che per l'integrità dell'ambiente naturale.
- Art. 5 - I fanghi di supero potranno essere conferiti esclusivamente alla specifica sezione di trattamento/recupero autorizzata con apposito provvedimento dalla Provincia di Venezia, fatte salve particolari situazioni di malfunzionamento o fuori servizio della sezione stessa; ogni operazione di movimentazione dei fanghi indicati dovrà essere annotata sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni, e dovrà corrispondere alle operazioni di movimentazione annotate sul registro di carico e scarico di cui è fornita la sezione di trattamento/recupero citata.
- Art. 6 - Presso l'impianto dovranno essere tenuti, anche in forma automatica, appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e gestione eseguiti, e degli interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione e del campionatore automatico di cui al successivo Art. 7.

Art. 7 - Mediante il campionatore automatico già in esercizio, attrezzato per il prelievo di campioni delle acque in uscita dall'impianto di depurazione, deve essere effettuata, almeno ogni sette giorni, un'analisi su un campione medio composito della durata complessiva di tre ore, con intervallo di prelievo non superiore a 20'; i parametri da valutare nei campioni prelevati sono i seguenti: pH, C.O.D., solidi sospesi totali, Hg solfuri, solfiti, solfati, cloruri, fosfati, fosforo totale, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, idrocarburi totali e saggio di tossicità; i relativi rapporti di prova dovranno attestare le modalità di prelievo e di analisi dei campioni, e dovranno essere conservati a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo di almeno due anni dalla loro data.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte di SYNDIAL S.p.A., la stessa è tenuta ad effettuare, su un campione effettuato con la metodica di cui al precedente capoverso, analisi delle acque in uscita dall'impianto di cui si tratta, valutando tutti i parametri di cui alla tabella A - sezione 3 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 ad eccezione del tributilstagno e compreso l'esaclorobenzene, avvalendosi per il campionamento e le analisi di un laboratorio accreditato SINAL; il relativo rapporto di prova dovrà attestare le modalità di prelievo e di analisi dei campioni, e dovrà essere tempestivamente inviato a questa Amministrazione.

Le metodiche di analisi per la valutazione delle concentrazioni di tutti i parametri sopra indicati dovranno essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale citato.

Art. 8 - Entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento dovranno essere effettuate su un campione prelevato con la metodica di cui al precedente Art. 7, analisi delle acque in ingresso all'impianto in oggetto derivanti dal ciclo produttivo del toluendiisocianato, di proprietà della società Dov Poliuretani Italia S.r.l., valutando tutti i parametri di cui alla tabella A - sezione 3 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 ad eccezione del tributilstagno e compreso l'esaclorobenzene, nonché i seguenti parametri: pH, C.O.D., solidi sospesi totali, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, fosfati, fosforo totale, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, idrocarburi totali e saggio di tossicità, avvalendosi per il campionamento e le analisi di un laboratorio accreditato SINAL; il relativo rapporto di prova dovrà attestare le modalità di prelievo e di analisi dei campioni, e dovrà essere tempestivamente inviato a questa Amministrazione.

Le metodiche di analisi per la valutazione delle concentrazioni dei parametri sopra indicati dovranno essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale citato.

Art. 9 - SYNDIAL S.p.A. è tenuta a rendere disponibili, mediante accesso informatico, al Magistrato alle Acque di Venezia - Servizio Antinquinamento, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e a questa Amministrazione, le risultanze degli autocontrolli effettuati secondo il disposto del primo capoverso del precedente Art. 7.

I dati derivanti dai citati autocontrolli dovranno essere posti in rete Internet, con periodicità non superiore a sette giorni; il Magistrato alle Acque di Venezia, il Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e il Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia potranno accedere alla visualizzazione e all'eventuale acquisizione dei dati sopraindicati (nei formati di uso comune Word e Excel), mediante un accesso protetto con password.

Art. 10 - La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta anche previa diffida, nei casi previsti dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dalle successive integrazioni e modifiche.

Art. 11 - Il presente decreto è consegnato alla Società interessata e trasmesso, per quanto di competenza, alla Segreteria regionale per il Territorio - Servizio Legge Speciale per Venezia della Regione del Veneto, al Magistrato alle Acque di Venezia - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia, al Comune di Venezia e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Art. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Il Dirigente del Settore

dott. Alessandro Pavanato